



# CITTA' DI BELLONA

Provincia di Caserta  
Medaglia d'oro al V.M.

-----



**COPIA**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 94 DEL 20-12-2022

REGISTRO GENERALE N. 465 DEL 20-12-2022

**OGGETTO:** Avviso di procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) per la copertura n. 1 unità di personale nel profilo professionale di: "Istruttore Amministrativo" cat. C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno - Nomina Commissione esaminatrice.

### PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente** Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto

**Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO**  
**F.to Dott. Della Cioppa Linda Orsola Anna**

Bellona, Li

**Avviso di procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) per la copertura n. 1 unità di personale nel profilo professionale di: "Istruttore Amministrativo" cat. C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno - Nomina Commissione esaminatrice.**

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, approvato con atto consiliare n. 19 dell' 11.08.2022 dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge;

Visto il decreto sindacale n. 25 del 14.07.2022 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Settore Amministrativo;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 101, del 7.10.2022, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'articolo 107 assegna ai responsabili gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

Visti:

- lo Statuto comunale sulle funzioni dei responsabili;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle competenze dei responsabili e sulla forma dei loro provvedimenti;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di Comportamento Comunale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Richiamata la propria precedente determinazione di R.G. n. 414 del 17.11.2022, di Avviso di procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) per la copertura n. 1 unità di personale nel profilo professionale di: "Istruttore Amministrativo" cat. C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Visto che il summenzionato avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente nonché nella home page del sito istituzionale del Comune e che le domande di partecipazione alla selezione dovevano pervenire entro il termine perentorio del 12 dicembre, entro le ore 12,00;

Dato atto che con precedente, propria determinazione di R.G. n. 464 del 20.12.2022, è stata ammessa n. 1 (una) candidata che ha prodotto domanda di partecipazione;

Richiamate le norme del relativo bando di concorso, ed in particolare l'articolo 5 che prevede la nomina della Commissione esaminatrice con successivo atto del Responsabile del Settore;

Evidenziato che, nel procedere alla nomina dei componenti, occorre tenere conto delle seguenti disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.:

- art. 35, comma 3 - lettera e): relativo alla composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- art. 35-bis, comma 1 - lettera a): nel quale si stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I - Titolo II - Libro Secondo del Codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, delle commissioni per l'accesso a pubblici impieghi;
- art. 57, comma 1 - lettera a): relativo alla riserva alle donne, salva motivata
  - impossibilità, di almeno di un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

Visto l'articolo 7 del Codice di comportamento interno dell'ente, approvato con delibera di Giunta comunale n. 19 del 28/01/2014, esecutiva, il quale così dispone:

□ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro i secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ..... Omissis .....

Visto l'art. 6-bis della legge 241/1990, sul procedimento amministrativo, comma aggiunto dalle legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), il quale impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi "in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Tale norma riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione "trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio", rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.

Pertanto, la posizione rivestita del valutatore del concorso, deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità.

Il principio di "astensione", deve essere applicato tutte le volte che possa manifestarsi un "sospetto", consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento.

Pertanto, tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale "conflitto di interessi" – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali

dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato "tale situazione di conflitto, anche potenziale" e poi deve necessariamente astenersi (Tar Sardegna, sez. I, sent. n. 459/2013).

In particolare, il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave "inimicizia" nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare "amicizia" o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un concorrente.

In presenza di legami idonei a radicare il sospetto di parzialità e, dunque, a determinare anche solo il dubbio di un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di imparzialità, non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il "solo pericolo" di una compromissione dell'imparzialità di giudizio.

Nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).

Pertanto, se è pur vero che, di regola, la sussistenza di singoli e occasionali rapporti di collaborazione tra uno dei candidati ed un membro della Commissione esaminatrice, non comporta sensibili alterazioni della par condicio tra i concorrenti, è altrettanto vero che l'esistenza di un rapporto di collaborazione costante (per non dire assoluta) determina necessariamente un particolare vincolo di amicizia tra i detti soggetti, che è idonea a determinare una situazione di incompatibilità dalla quale sorge l'obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (Tar Sicilia, sent. n. 2397/2016).

Come evidenziato recentemente dall'Anac nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c. spetta all'amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni

rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Con formula di chiusura lo stesso art. 51 c.p.c. stabilisce infine che, in ogni altro caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza", il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.

La norma, dunque, impone al giudice (e al commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l'imparzialità e la serenità di giudizio.

L'ANAC, con delibera n. 527 17 maggio 2017 ha avuto modo di precisare che "Le commissioni di gara devono essere composte da commissari che non abbiano alcun conflitto di interesse o coinvolgimento nella definizione dell'oggetto di gara, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di favoritismo o arbitrarietà nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Ciò costituisce un corollario delle regole della trasparenza e dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l'obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il difetto di imparzialità potrebbe determinare in relazione alla situazione specifica; tuttavia, proprio in ragione del peculiare tipo di valutazione che deve essere compiuta, è necessario che essa venga svolta con estrema cautela, in relazione agli elementi oggettivi di giudizio, al fine di evitare che l'obbligo di astensione possa essere esteso a ipotesi e fattispecie non contemplate dalla normativa di riferimento.

La normativa cui si fa riferimento è costituita dall'art. 6-bis della legge n. 241/90 (introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012), nonché dagli artt. 42 e 77 del Codice appalti. La prima norma, di carattere generale, stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"; le altre due contengono disposizioni volte a prevenire all'origine possibili conflitti di interesse "...in modo da evitare da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici", definendo cosa si debba intendere per conflitto di interessi (art. 42) e dettando specifiche misure preventive soprattutto in relazione alla costituzione delle commissioni di gara e alla nomina dei commissari (art. 77);

Ritenuto pertanto procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Viste le norme di cui ai d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 30 marzo 2011, n. 165 e s.m., oltre che dei vigenti regolamenti che disciplinano l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le procedure di reclutamento dell'ente;

Preso atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) di nominare la commissione esaminatrice per la procedura di cui all'avviso per la procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) per la copertura n. 1 unità di personale nel profilo professionale di: "Istruttore Amministrativo" cat. C1, a

tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Settore Amministrativo, nelle persone appresso indicate:

- Dott. Della Cioppa Linda Orsola Anna – Istruttore Direttivo Demografico - Presidente;
  - Geom. Carmelina Fusco – Istruttore Direttivo - Componente;
  - Fiano Walter – Istruttore Amministrativo – Componente – Segretario verbalizzante;
- 2) di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione con la richiesta di far pervenire le dichiarazioni in merito al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 35- bis del d.lgs. 165/2001;
  - 3) di dare atto che copia della presente verrà inviata al messo comunale al fine della pubblicazione nella sezione "Concorsi" nonché alla commissione esaminatrice al fine dell'adozione degli atti di competenza;
  - 4) di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
  - 5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
  - 6) di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013

**RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**  
F.TO Dott. Della Cioppa Linda Orsola Anna

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RESTERÀ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

IL MESSO COMUNALE  
F.to Sig.ra Fasulo Luisa

BELLONA, lì 20-12-2022

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

BELLONA, lì 20-12-2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sig.ra Fasulo Luisa